



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 72 del 16/01/2020

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

Ufficio Sport - Spettacolo - Cultura - Turismo

Oggetto

ORIGINALE

Proroga affidamento servizio Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche e biglietteria siti minerari. Approvazione convenzione. Impegno di spesa.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 362 del 28 dicembre 2016 sono state approvate linee di indirizzo affidamento in house alla Società Iglesias Servizi SRL dello Sportello IAT città di Iglesias e servizio di biglietteria per accesso ai siti minerari, per il periodo dal 01/01/2018 fino a tutto il 31/12/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n°410 del 23/12/2019 si è stabilito di prorogare detto servizio per la durata di anni tre a decorrere dal 01/01/2020;

verificato che il servizio di Sportello IAT città di Iglesias e di biglietteria per l'accesso ai siti minerari sono due servizi importanti per la promozione turistica della città e costituiscono il volano intorno ai quali orbitano le informazioni ai turisti e l'unicità della nostra proposta turistica;

atteso che l'interruzione di detti servizi avrebbe gravi ripercussioni sull'intera promozione turistica cittadina, anche in considerazione dell'importante compito svolto fino ad ora con grande precisione e professionalità di promozione e prenotazione delle visite ai nostri siti minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina;

rilevato che l'Ente ritiene che il servizio svolto dall'Ufficio turistico e dalla biglietteria dei siti minerari sia un servizio indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente in considerazione della nuova vocazione turistica della città di Iglesias;

visto il testo unico delle società partecipate approvato con il Dlgs n. 175 del 2016, con cui vengono individuate le ipotesi per le quali gli Enti Pubblici possono affidare servizi pubblici attraverso lo svolgimento di attività strumentali in house, tra i quali servizi d'interesse generale, tra cui è ascrivibile quello di promozione turistica cittadina;

visto il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 che all'art. 5 detta delle indicazioni sul controllo analogo e sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

richiamata la sentenza del Consiglio di Stato Sez V 18/07/2017 n.3554 che stabilisce che è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ribadendo il principio di ordinarietà del ricorso *all'in house*;

precisato che:

- con provvedimento unico n.21 del 7/03/2019 - Procedimento SUAPE SARDEGNA per "Intervento riutilizzo del sito di Porto Flavia per fini turistici", è stata data autorizzazione al Comune di Iglesias a realizzare detto intervento, a seguito di parere favorevole acquisito con conferenza di servizi;
- con provvedimento unico n.64 del 17/09/2019 - Procedimento SUAPE SARDEGNA per "Intervento riutilizzo della Grotta di Santa Barbara per fini turistici", è stata data autorizzazione al Comune di Iglesias a realizzare detto intervento, a seguito di parere favorevole acquisito con conferenza di servizi;

verificato che le incombenze dell'Ufficio turistico sono in aumento presso i siti minerari come è desumibile dal trend di afflusso in netta salita, data l'altissima affluenza dei visitatori, che suddiviso per anno 2016 - 2017 - 2018 -2019 ammonta a:

2016 (da marzo a dicembre)

- 4256 visitatori su Grotta di Santa Barbara;

- 24611 visitatori su Porto Flavia
- 180 visitatori presso la Galleria Villamarina

29047 Totale ingressi 2016

2017

- 5317 visitatori su Grotta di Santa Barbara;
- 30409 visitatori su Porto Flavia
- 459 visitatori Galleria Villamarina

36.185 Totale ingressi 2017

2018:

- 192 visitatori su Grotta di Santa Barbara – (E' stata chiusa al pubblico nel mese di aprile 2018, dati gli elevati costi di gestione);
- 31097 visitatori su Porto Flavia
- 468 visitatori Galleria Villamarina

2019:

sito Grotta Santa Barbara chiuso

39302 visitatori su Porto Flavia

precisato che il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in vigore dal 31 ottobre 2018, nonché la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, prevede la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo determinato, purché sussistano le seguenti condizioni, fatto salvo lo svolgimento delle procedure selettive:

- è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale. In proposito si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto;
- ulteriore novità è rappresentata dalla riduzione del numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, comma 01);
- non è stato modificato dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno

continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi;

precisato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell'introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni;

verificato che per i giudici della Corte di Cassazione la disciplina del reclutamento del pubblico impiego si estende anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione. Detti principi sono stati già stabiliti dalla legge 133/2008 e ribaditi dal Dlgs 175/2016 secondo il quale "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità";

rilevato che Il testo unico in materia di società partecipate prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Pertanto le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di parità di trattamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

precisato le società partecipate possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della PA, ma gli organi di tali amministrazioni sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo al pubblico impiego.

preso atto che con G.C. 189 del 13/06.2019 si autorizzava la Società in House Iglesias Servizi all'assunzione di n.7 guide turistiche o ambientali/escursionistiche per 24 mesi, part time 30 h settimanali con CCNL multiservizi 4° livello, previo svolgimento di regolari procedure selettive pubbliche;

rilevato che la Società in House Iglesias Servizi ha informato l'Amministrazione di aver concluso le operazioni selettive pubbliche;

rilevato che, a seguito di costante interlocuzione con la società partecipata "*Iglesias Servizi S.r.l.*" e di specifici approfondimenti che hanno tenuto conto, oltre che della esperienze positive nella gestione dell'Ufficio Turistico e delle biglietterie dei siti minerari, anche della sostenibilità economica del progetto, hanno indotto l'Amministrazione a ritenere di dover prorogare il servizio in questione all'Amministratore unico della Società in House, tramite assunzione di:

- n.1 guida turistica presso lo IAT attingendo dalla graduatoria degli idonei a detta selezione per guida turistica;
- n.2 addetti alla biglietteria presso i siti minerari e museali, attinti dalle proprie maestranze;

precisato che la durata di affidamento del servizio è stabilita in anni 3 (anni) a decorrere dal 01/01/2020 per un costo complessivo annuo di € 60.000,00, da impegnarsi sul capitolo 7132/0 cod bilancio (U.1.03.02.99.999), bilancio triennale 2019/2021 redigendo bilancio 2020;

vista la convenzione allegata al presente atto;

ritenuto di doverla approvare;

dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e documenti allegati è stato differito al 31/03/2019, come riportato nel decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019;

considerato che il bilancio del nostro ente al momento attuale non è stato approvato; visto l'art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce: "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria";

Il predetto decreto ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2020, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL). Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del "fondo pluriennale vincolato" in dodicesimi;

richiamate:

- la deliberazione del C.C n 22 del 22/03/2019, di approvazione del Bilancio triennale 2019/2021 e n. 21 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di programmazione (riferimento all'annualità 2020);
- la deliberazione della G.C n 209 del 01/07/2019, con la quale è stato approvato il PEG per triennale e le successive integrazioni.

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;

visto il Decreto del Sindaco n.8 del 1 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell'Ente;

detemina

1. di affidare alla Società in House Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*", la gestione del servizio di guida turistica presso l'Ufficio accoglienza ed informazioni turistiche e n. 2 addetti alla biglietteria presso i siti minerari e museali per il periodo anni 3 (tre), dalla stipula della convenzione, con una previsione di spesa annua di €60.000,00 comprensivi di Iva;
2. di dare atto che Iglesias Servizi srl dovrà assumere n. 1 unità da attingere dalla graduatoria degli idonei della selezione per guida turistica e dalle proprie maestranze n.2 addetti alla biglietteria dei siti minerari e museali;
3. di approvare la convenzione per la proroga dell'affidamento in gestione del servizio di cui trattasi alla Società in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias in Corso Colombo;
4. di imputare la spesa di € 9.233,33 sul capitolo in Uscita 7132/0 cod. U.1.03.02.99.999 del bilancio triennale 2019/2021, redigendo bilancio 2020, in ottemperanza ai limiti determinati dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), dati dalla

somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del "fondo pluriennale vincolato" in dodicesimi;

5. di impegnare ad approvazione del bilancio 2020, tutta la somma necessaria a garantire il pagamento del servizio svolto da Iglesias Servizi srl.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2020	7132	0	D0072	1	Proroga affidamento servizio Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche e biglietteria siti minerari. Approvazione convenzione. Impegno di spesa.	IGLESIAS SERVIZI S.R.L.	9.233,33